

STATUTO
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17/06/2005
approvato dal MIUR
con Decreto Dirigenziale n. 375 del 19 settembre 2005

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione e fini
- Articolo 2 - Autonomia, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio
- Articolo 3 - Modalità di attuazione dei fini istituzionali

TITOLO II - ATTIVITÀ DEL CONSERVATORIO

- Articolo 4 - Attività didattica
- Articolo 5 - Attività di ricerca e di produzione
- Articolo 6 - Altre attività istituzionali
- Articolo 7 - Rapporti internazionali

TITOLO III - REGOLAMENTI

- Articolo 8 - Regolamento generale del Conservatorio
- Articolo 9 - Regolamento didattico
- Articolo 10 - Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità
- Articolo 11 - Regolamento per il funzionamento degli uffici
- Articolo 12 - Regolamento per la Consulta degli studenti
- Articolo 13 - Regolamento degli studenti
- Articolo 14 - Regolamento per la Consulta del personale amministrativo e tecnico
- Articolo 15 - Altri Regolamenti interni

TITOLO IV - SOGGETTI

- Articolo 16 - Conservatorio come comunità
- Articolo 17 - Corpo docente
- Articolo 18 - Personale amministrativo e tecnico
- Articolo 19 - Studenti
- Articolo 20 - Altri soggetti

TITOLO V - ORGANI CENTRALI DEL CONSERVATORIO

- Articolo 21 - Organi centrali
- Articolo 22 - Presidente
- Articolo 23 - Direttore
- Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione
- Articolo 25 - Consiglio Accademico
- Articolo 26 - Collegio dei revisori
- Articolo 27 - Nucleo di valutazione
- Articolo 28 - Collegio dei professori
- Articolo 29 - Consulta degli studenti
- Articolo 30 - Altri organi

TITOLO VI - STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA PRODUZIONE E LA RICERCA

- Articolo 31 - Definizione delle strutture del Conservatorio

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 32 - Incompatibilità

- Articolo 33 - Pubblicità delle delibere
- Articolo 34 - Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento
- Articolo 35 - Direzione amministrativa
- Articolo 36 - Efficacia delle norme statutarie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione e fini

1. L'Istituzione superiore di Studi Musicali, Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine, di seguito denominato Conservatorio, di cui all'articolo 1 della Legge 508/99 (di seguito denominata Legge), è un'Istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica che, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio, ha come fine lo studio, lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione della Musica.

2. Finalità primaria del Conservatorio è:

- l'istruzione musicale superiore;
- la promozione e l'organizzazione della ricerca artistica e scientifica;
- la promozione e l'organizzazione delle correlate attività di produzione;
- lo sviluppo di un sapere critico ed aperto alla collaborazione interdisciplinare;
- la preparazione culturale e professionale degli studenti;
- l'aggiornamento e la formazione dei docenti;
- l'educazione e la formazione della persona;
- lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura musicale, artistica e scientifica;
- lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Articolo 2 - Autonomia, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. Il Conservatorio, dotato di personalità giuridica, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione Italiana, ha autonomia statutaria, scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi della Legge.

2. Il Conservatorio, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca e produzione artistica, di insegnamento e di studio, in conformità alle norme legislative vigenti.

3. L'intera attività è governata dai Regolamenti di cui al Titolo III.

4. Successivamente alla emanazione dei Regolamenti didattici previsti dall'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.

Articolo 3 - Modalità di attuazione dei fini istituzionali

1. Per la realizzazione della formazione e della produzione artistica, dell'attività di ricerca scientifica e musicologica il Conservatorio si organizza in strutture artistiche, didattiche, di ricerca e di servizio.

2. Per realizzare i propri obiettivi, il Conservatorio può stabilire rapporti con enti pubblici e privati, con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali, nazionali e internazionali, attraverso contratti e convenzioni; può istituire o partecipare a consorzi con altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e con le Università. Tali relazioni si possono estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti, così come previsto dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge.

3. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, il Conservatorio procede alla sistematica valutazione delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e amministrative.

4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, il Conservatorio garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

TITOLO II - ATTIVITÀ DEL CONSERVATORIO

Articolo 4 - Attività didattica

1. Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell'Alta Formazione Artistica e Musicale intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali (artistiche, didattiche e scientifiche) che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici.
2. Il Conservatorio attiva corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale (articolo 2, comma 5, della Legge).
3. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore così come previsto dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge.
4. Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purchè coerenti con le sue finalità.
5. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e diplomati.
6. Il Conservatorio assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.
7. In presenza di adeguate condizioni finanziarie e compatibilmente con la normativa vigente il Conservatorio si riserva di istituire il tutorato, disciplinato secondo le apposite disposizioni del Regolamento didattico.

Articolo 5 - Attività di ricerca e di produzione

1. Il Conservatorio, tra le sue finalità, sostiene ed incoraggia la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, storico-filologici e bibliografici, con particolare attenzione alle realtà del territorio. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale, attraverso molteplici iniziative.
2. Il Conservatorio mira alla produzione di eventi concertistici, in tutte le loro possibili valenze, eventualmente accompagnati a registrazioni e alla creazione di collane editoriali ove sia raccolta e divulgata la stessa attività di ricerca e produzione.
3. Soggetti della ricerca e produzione sono gli studenti e i docenti del Conservatorio che, all'occorrenza, possono essere affiancati da collaboratori esterni per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'Istituto.
4. Destinatario è il pubblico, nella sua accezione più vasta e con particolare attenzione a quello del territorio, al cui coinvolgimento il Conservatorio mira.
5. Le attività di ricerca e di produzione artistica qualificano il docente del Conservatorio e ne costituiscono fondamentale dovere.

Articolo 6 - Altre attività istituzionali

1. Il Conservatorio svolge e favorisce attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, di consulenza professionale e di servizi, anche a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, amministrativo e tecnico e agli studenti, servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
3. Il Conservatorio può istituire e promuovere attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento anche a soggetti esterni in conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge.
4. In particolare, in conformità e nel rispetto dei Regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge, può istituire e promuovere:
 - a) incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi musicali di livello superiore;

- b) corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.

5. Per i corsi previsti dal precedente comma il Conservatorio può rilasciare specifici attestati, in conformità e nel rispetto dei Regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge.

Articolo 7 - Rapporti internazionali

1. Il Conservatorio collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione didattica, di ricerca e di produzione artistica.

2. Al tal fine il Conservatorio, in conformità e nel rispetto dei Regolamenti governativi di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge:

- a) stipula accordi e convenzioni con istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
- b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, accompagnatori al pianoforte, studenti, personale amministrativo e tecnico, anche con interventi di natura economica.

3. Il Conservatorio provvede a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

TITOLO III - REGOLAMENTI

Articolo 8 - Regolamento generale del Conservatorio

1. Il Regolamento generale contiene, salvo quanto specificamente riservato ai Regolamenti di cui agli articoli seguenti, le norme di attuazione di quanto stabilito dal presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Istituzione.

2. Il Regolamento è elaborato da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Consiglio Accademico ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico e del Collegio dei professori.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il Regolamento contiene una sezione riguardante i provvedimenti disciplinari, la cui titolarità è attribuita agli organi competenti ai sensi del presente Statuto.

Articolo 9 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge.

2. Il Regolamento didattico è, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 132/03, deliberato dal Consiglio Accademico sentita la Consulta degli studenti e trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. In sede di prima applicazione, il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 132/03.

Articolo 10 - Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità

1. In sede di prima applicazione il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 14, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 132/03), ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. A regime, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 11 - Regolamento per il funzionamento degli uffici

1. Con apposito Regolamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 132/03, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Tale Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico secondo la procedura di cui all'art.14, comma 3, del D.P.R.n. 132/03.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Articolo 12 - Regolamento per la Consulta degli studenti

1. I rappresentanti degli studenti per la Consulta saranno eletti secondo i criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 132/03 e dell' articolo 29 del presente Statuto.
2. Il Regolamento è emanato dal Presidente su proposta della Consulta, sentito il Direttore e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le eventuali modifiche sono emanate con le medesime procedure.

Articolo 13 – Regolamento degli studenti

Il Consiglio Accademico delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge, il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.

Articolo 14 - Regolamento per la Consulta del personale amministrativo e tecnico

1. Il Regolamento per la Consulta del personale amministrativo e tecnico definisce il numero dei componenti la Consulta, nonché le modalità ed i requisiti per la candidatura, le modalità per l'elezione dei rappresentanti e le norme interne di funzionamento.
2. Il Regolamento è emanato dal Presidente su proposta della Consulta, sentito il Direttore e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le eventuali modifiche sono emanate con le stesse procedure.

Articolo 15 - Altri Regolamenti interni

1. I Regolamenti di tutte le strutture che sono attivate per la gestione della didattica, della produzione, della ricerca e della Biblioteca, sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza dei componenti.
2. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente, previo esame per quanto di propria competenza del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, ai quali spetta accertare, secondo le rispettive competenze, che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge, o con lo Statuto, o con i Regolamenti del Conservatorio. I suddetti Consigli possono a tal fine richiederne, con atto motivato, il riesame.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure adottate per la prima approvazione.

TITOLO IV – SOGGETTI

Articolo 16 - Conservatorio come comunità

1. Il Conservatorio è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzarne i fini istituzionali.
2. Fanno parte della comunità i docenti, gli accompagnatori al pianoforte, il personale amministrativo e tecnico, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso il Conservatorio.
3. Le varie componenti partecipano alla vita del Conservatorio con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto dell'Istituzione e degli altrui diritti e doveri.

Articolo 17 – Corpo docente

1. Il corpo docente è composto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte del Conservatorio che, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
2. Al corpo docente viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.
3. Il corpo docente ha la possibilità di far finanziare progetti di ricerca, produzione e formazione, presentati nelle forme opportune, la cui gestione resta a carico dell'Amministrazione.
4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, il corpo docente è tenuto ad assicurare il suo impegno per l'insegnamento, le prove di esame, la ricerca e la produzione.
5. Il corpo docente è tenuto altresì a contribuire al funzionamento del Conservatorio partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento e di governo.

Articolo 18 - Personale amministrativo e tecnico

1. Il personale amministrativo e tecnico assolve alle funzioni specifiche delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione, sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'Amministrazione.
2. Il Conservatorio, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura della spesa, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto.
3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata non superiore ai tre anni, rinnovabile, è attribuito con delibera del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva (articolo 13, comma 3 del D.P.R. n. 132/03). Tale incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Al personale viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. Il personale è tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui è assegnato per il miglior funzionamento del Conservatorio.

Articolo 19 - Studenti

1. Sono studenti del Conservatorio coloro che risultano regolarmente iscritti ai suoi corsi.
2. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal Regolamento didattico, tenuto conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali del Conservatorio.
3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture dell'Istituzione per svolgere le attività connesse con la loro formazione.
4. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività di ricerca e di produzione nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico.
5. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Istituzione attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente Statuto.
6. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Istituzione e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le proprie effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.
7. Il Conservatorio può affidare incarichi e servizi a studenti singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività del Conservatorio, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Articolo 20 - Altri soggetti

1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate, il Conservatorio si riserva di utilizzare collaboratori esterni per l'esercizio di funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto.
2. I suddetti collaboratori sono tenuti ad osservare il Regolamento del Conservatorio e ad espletare tutti gli obblighi previsti dal loro contratto di collaborazione.
3. Il Conservatorio, per le proprie attività di ricerca e di produzione istituzionali, alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto, può servirsi anche di musicisti ospiti che, limitatamente al periodo del loro rapporto col Conservatorio, sono aggregati alla struttura cui afferisce il titolare dell'insegnamento.
4. Gli studenti ospiti e i diplomati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, possono usufruire delle strutture del Conservatorio. Sono inoltre tenuti al rispetto del Regolamento e a partecipare a tutte le attività del Conservatorio. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. I soggetti che frequentano il Conservatorio per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento, possono fruire dei servizi previsti dal Conservatorio in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.
6. Possono altresì essere considerati soggetti del Conservatorio le associazioni ed i gruppi costituiti dai componenti la comunità, ai sensi dell'art 16, comma 4, del presente Statuto. Il Conservatorio favorisce inoltre la costituzione di associazioni di ex studenti e di un comitato di sostenitori (associazione amici del Conservatorio).

TITOLO V - ORGANI CENTRALI DEL CONSERVATORIO

Articolo 21 - Organi centrali

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Presidente;
 - b) Direttore;
 - c) Consiglio di Amministrazione;
 - d) Consiglio Accademico;
 - e) Collegio dei Revisori;
 - f) Nucleo di valutazione;
 - g) Collegio dei professori;
 - h) Consulta degli studenti;
 - i) Consulta del personale amministrativo e tecnico;
 - j) Comitato pari opportunità;
 - k) Garante.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari di cui all'articolo 4, al comma 3, del D.P.R. n. 132/03.

Articolo 22 - Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1. Spetta in particolare al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione nonchè fissarne l'ordine del giorno;
 - b) promuovere iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio, e intrattenere rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici o privati presenti sul territorio;
 - c) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio di Amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;

- d) emanare i decreti, i regolamenti e gli atti di sua competenza;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 5, del D.P.R. n. 132/03, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione entro il termine di trenta giorni decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

4. Il Presidente è titolare delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di pubblici spettacoli gestiti dall'Istituzione.

Articolo 23 - Direttore

1. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza per quanto di propria competenza in ordine alle finalità espresse dal presente Statuto; è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Spetta in particolare al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Accademico e sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni;
- b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici e di ricerca del Conservatorio impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla normativa vigente e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca e di produzione e per la determinazione delle relative responsabilità;
- c) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale nelle materie di propria competenza;
- d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del corpo docente e degli studenti con riferimento alle norme contrattuali e a quanto disposto dal Regolamento generale del Conservatorio;
- e) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
- f) emanare con decreto, sentito il Consiglio Accademico, il calendario accademico;
- g) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
- h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore è eletto dal corpo docente di cui all'articolo 17, comma 1, del presente Statuto tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della Legge. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica.

3. In sede di prima applicazione l'elettorato passivo è riservato ai docenti anche di altre Istituzioni in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisiti in ambito musicale anche internazionale, con una anzianità di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

4. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente; è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

5. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede immediatamente ad una seconda votazione dalla quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti quale che sia il numero dei votanti. In caso di parità ha precedenza la maggiore anzianità in ruolo, quindi quella anagrafica.

6. Le candidature, corredate di programma elettorale e curriculum, devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data della votazione.
7. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 241, comma 5, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
9. Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni, ivi comprese la verifica e la firma di atti di sua competenza, che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
10. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione, su delibera del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione anche secondo programmazioni pluriennali.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico nel piano di indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), dello Statuto, il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il rendiconto consuntivo;
 - b) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) è competente sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e ne stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la destinazione;
 - g) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - h) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
 - i) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
 - j) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Funzione Pubblica.
4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Direttore;
 - c) da un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) da uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
7. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 6, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
8. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
9. Il Consiglio designa un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione esterni al Conservatorio.
10. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
11. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
12. D'intesa con il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.
13. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 25 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico definisce la politica generale dell'Istituzione in funzione dello sviluppo dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica. In particolare il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e produzione, e ne favorisce lo sviluppo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce e coordina le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera il Regolamento didattico e il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge;
 - f) esprime il proprio parere sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche, di ricerca e produzione, nonché del personale non docente e, ne propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali variazioni, in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche, di ricerca e di produzione;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti e la sua destinazione;
 - h) designa il Presidente entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro;
 - i) designa il docente in Consiglio di Amministrazione;
 - j) delibera l'attribuzione degli incarichi per la gestione delle strutture didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture stesse, mirando alla migliore valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nel corpo docente;
 - k) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio Accademico, e lo presiede, ai sensi dell'articolo 8, del D.P.R. n. 132/03.
3. Sono componenti elettivi:
 - a) 8 membri eletti dal corpo docente di cui all'articolo 17, comma 1, fra i docenti di ruolo dell'Istituzione con almeno due anni di servizio presso la sede. Il corpo docente elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto, sulla base di candidature con annesso curriculum

pervenute alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni e affisse all'albo dell'istituto. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 30 giorni dalla propria elezione.

b) 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

4. Al Consiglio Accademico può partecipare, senza diritto di voto, il Vicedirettore.

5. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.

6. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

7. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

9. Il Consiglio Accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.

10. D'intesa con il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.

11. Non è consentito - eccetto che per il Direttore - fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Collegio dei revisori

1. Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.Legs. 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

4. Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del D.Legs. 30 luglio 1999, n. 286, sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità.

5. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 27 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 28 - Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione.
2. È convocato dal Direttore e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico, o da un terzo dei componenti il Collegio medesimo.
3. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico. In particolare:
 - a) in sede di prima applicazione delibera il Regolamento didattico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 132/03;
 - b) svolge le altre funzioni affidategli dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti;
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo dell'Istituzione designato dal Collegio.

Articolo 29 - Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da un numero di studenti eletti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 132/03. Fanno parte della Consulta i 2 rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Le norme di funzionamento della Consulta degli studenti sono contenute in apposito Regolamento approvato dalla stessa Consulta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente.
3. Il Consiglio di Amministrazione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio.
4. In prima applicazione del presente Statuto, i rappresentanti degli studenti sono eletti a scrutinio segreto sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi.
5. L'elettorato passivo e attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno d'età. In sede di prima applicazione e fino all'esaurimento dei corsi di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Statuto, l'elettorato attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 16° anno d'età. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni il Direttore convoca un'Assemblea di tutti gli studenti avente come oggetto l'imminente elezione.

Articolo 30 - Altri organi

1. Consulta del personale amministrativo e tecnico.
 - a) È prevista la costituzione di una Consulta del personale amministrativo e tecnico che può presentare al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione documenti e proposte su questioni attinenti il personale amministrativo e tecnico.
 - b) È facoltà del Presidente, per il Consiglio di Amministrazione e del Direttore, per il Consiglio Accademico, invitare un delegato della Consulta a partecipare alle rispettive riunioni.
2. Comitato per le pari opportunità. Il Comitato per le pari opportunità propone al Direttore le misure idonee a garantire effettive condizioni di parità per tutte le componenti operanti nel Conservatorio.
3. Garante.
 - a) Il Garante è l'organo che si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunità del Conservatorio.
 - b) Il Garante è un magistrato a riposo indicato dal Presidente del Tribunale di Udine e nominato dal Presidente, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
 - c) Il Garante può avvalersi di commissioni istruttorie da esso designate, nelle quali siano presenti anche i rappresentanti delle parti interessate.
 - d) Il Garante dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta consecutiva.

TITOLO VI - STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA PRODUZIONE E LA RICERCA

Articolo 31 - Definizione delle strutture del Conservatorio

1. Le strutture per la didattica, la produzione e la ricerca fanno parte integrante dell'offerta formativa del Conservatorio e sono individuate secondo le modalità previste dal Regolamento didattico.
2. Successivamente all'emanazione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei Regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge, si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche del Conservatorio e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32 - Incompatibilità

1. Le cariche elettive negli organi di governo sono incompatibili con la carica di RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria).
2. Non possono fare parte del Nucleo di valutazione: il Direttore, o i suoi delegati, il Vicedirettore, il Direttore Amministrativo, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico.

Articolo 33 - Informazione

Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 241/90 e dalla legge n. 675/96.

Articolo 34 - Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 7, della Legge il Conservatorio garantisce agli studenti di poter terminare i corsi iniziati, secondo le regole, i tempi e i programmi previgenti.
2. Con apposito Regolamento sarà disciplinato, inoltre, il passaggio degli iscritti del Conservatorio, purché in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ai corsi di tutti i livelli previsti dal nuovo ordinamento.

Articolo 35 - Direzione amministrativa

1. In sede di prima applicazione, fino all'elezione delle figure e degli organi di governo ai quali è demandata la nomina del Direttore Amministrativo, tale incarico è affidato al Direttore Amministrativo in servizio in Conservatorio.

Articolo 36- Efficacia delle norme statutarie

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge e dell'articolo 14, commi 1 e 2, lettera a), e comma 3, del D.P.R. n. 132/03.
2. Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Le norme statutarie introdotte a seguito del nuovo ordinamento didattico coesistono, in prima applicazione, con le previgenti disposizioni e fino al progressivo esaurimento dei corsi di diploma in essere.
4. Modifiche al presente testo possono essere apportate secondo le stesse procedure seguite per la sua emanazione.